



CITTA' DI ALESSANDRIA

DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

ALLEGATO A

CRITERI PER IL RILASCIO AGLI AVENTI DIRITTO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI PER IL PARCHEGGIO NELLE "ZONE DI SOSTA SU STRADA NON CUSTODITA ASSOGGETTATE A TARIFFAZIONE" (C.D. ZONE BLU).

Sono di seguito definite le condizioni per il rilascio dei titoli autorizzativi che consentono il parcheggio nelle aree di sosta senza custodia del veicolo assoggettate a tariffazione (c.d. Zone blu), nonché i soggetti aventi diritto al loro rilascio.

Il rilascio del contrassegno costituisce solo un'agevolazione tariffaria e non dà diritto al reperimento di parcheggio nei posti a pagamento.

PUNTO 1 - CONTRASSEGNI AUTORIZZATIVI ONEROSI

A. ABBONAMENTO ANNUALE RESIDENTI.

Possono presentare istanza di rilascio di abbonamenti annuali per la sosta in zona a tariffazione, alle condizioni di seguito indicate, coloro che risiedono nelle zone a tariffazione che non risultino proprietari, o titolari di altro diritto reale o di godimento, di posti auto o box auto nella zona sottoposta a tariffazione e/o nelle sue vicinanze, previo pagamento del relativo costo di riproduzione.

L'abbonamento ha durata annuale, con scadenza ordinaria al 31 dicembre di ogni anno.

Ai fini del rilascio del contrassegno autorizzativo (c.d. VOUCHER RESIDENTI), i veicoli utilizzati dal richiedente devono essere:

- a) in proprietà o acquistati con patto di riservato dominio dal richiedente, da un appartenente al suo nucleo familiare, o dal convivente, purché con lui residente, ovvero in diritto di usufrutto o in possesso a titolo di leasing con trascrizione anche in corso al P.R.A.;
- b) in possesso del richiedente, ovvero di un appartenente al suo nucleo familiare o del convivente con lui residente, per sottoscrizione di un contratto di comodato d'uso debitamente registrato o di locazione personale;

- c) intestati a enti, ditte, società di cui il richiedente, ovvero un appartenente al suo nucleo familiare od il convivente con lui residente, siano titolare/amministratore/rappresentante legale/socio/dipendente o collaboratore;

Gli abbonamenti consistono in un contrassegno autorizzativo da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore, od ogni altro dispositivo elettronico, e consentono la sosta gratuita nella sola zona di appartenenza.

Nel caso di vie site a margine della zona di riferimento e territorialmente confinanti con altre zone, l'avente diritto può indicare nell'istanza per quale zona richiede il contrassegno per la sosta.

Gli abbonamenti hanno validità finché permangono i requisiti che ne hanno comportato il rilascio. Ogni modificazione dello stato dichiarato rilevante ai fini della disciplina della sosta comporta la restituzione del contrassegno senza che ciò dia diritto ad alcun rimborso. In caso di semplice variazione dei dati occorre presentare la nuova documentazione a supporto.

Le richieste dovranno essere presentate corredate dalla seguente documentazione:

1. copia fotostatica del libretto di circolazione delle auto interessate, regolarmente aggiornato e recante indicazione sul titolo vantato sull'autovettura. In caso di veicoli in comodato d'uso o in locazione occorre allegare alla domanda idonea documentazione;
2. atto di notorietà di concessione in uso esclusivo della vettura da parte del proprietario della stessa;
3. attestazione di avvenuto pagamento;

Il contrassegno è rilasciato, previa verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità dell'istanza medesima.

L'istanza di rinnovo dell'abbonamento deve esser presentata entro il 31 dicembre autocertificando la permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio ed in assenza di alcuna variazione dei dati anagrafici di identificazione dell'auto.

Sono da intendersi equiparati ai residenti le persone fisiche domiciliate o dimoranti da almeno tre mesi nei tratti viari compresi nelle aree assoggettate a pagamento che, per motivi di lavoro, studio, o per l'assolvimento di incarichi istituzionali pubblici, dimostrino di viverci stabilmente.

Nel caso di cui sopra, all'istanza dovrà anche esser allegata la documentazione necessaria a comprovare la domiciliazione ed in particolare, in alternativa tra loro:

1. copia del contratto di affitto ad uso di civile abitazione, debitamente registrato, intestato al richiedente o ad altro soggetto purché dal contratto risulti che il richiedente vive stabilmente nell'abitazione in questione;
2. copia del contratto di lavoro, qualora la dimora nella zona sia determinato da rapporto di lavoro subordinato, o autocertificazione attestante l'incarico istituzionale pubblico svolto ovvero l'avvenuta iscrizione presso l'Università di Alessandria o altro Istituto scolastico;
3. copia delle ricevute di pagamento di affittacamere o pensioni o di un atto di notorietà sottoscritto dal richiedente e dal titolare dell'immobile dalla quale risulti il rapporto contrattuale in essere per l'utilizzo della camera

B. PERMESSO PER ESERCENTI PROFESSIONE MEDICA

Ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ai medici di base ed ai pediatri convenzionati con l'A.S.L. 20 che effettuino visite domiciliari è concesso un contrassegno autorizzativo che consente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della visita stessa, la sosta sulle zone assoggettate a tariffazione site nei pressi dell'abitazione del paziente.

Il permesso ha durata annuale, con scadenza ordinaria al 31 dicembre di ogni anno, sempreché permangono i requisiti che ne hanno determinato il rilascio. Ogni modificazione rilevante dello stato dichiarato comporta la restituzione del contrassegno.

Il rilascio del contrassegno è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria quantificati con apposito atto della Giunta comunale.

La domanda, nella quale si devono dichiarare i dati personali e i motivi che giustificano la richiesta, deve essere corredata di copia fotostatica del tesserino medico recante l'iscrizione all'Ordine dei medici.

Il permesso è nominativo. Non sarà ammesso il rilascio di più contrassegni a favore di uno stesso medico, fatta salva la possibilità di chiederne il duplicato, in caso di smarrimento o furto, allegando copia della relativa denuncia presso le competenti autorità, con emissione di un nuovo contrassegno con diversa numerazione e conseguente annullamento del primo.

Il competente Ufficio procede periodicamente all'aggiornamento della banca dati dei contrassegni rilasciati anche mediante verifiche e controlli.

E' ammesso il rilascio del permesso per esercenti sanitari, alle medesime condizioni, anche alle Associazioni che svolgono attività socio-assistenziale a domicilio sul territorio e che risultano inserite nel registro appositamente istituito e detenuto presso il Comando di Polizia Municipale.

Nell'ipotesi di cui sopra, si procederà al rilascio di un solo permesso per Associazione, senza indicazione della targa. E' fatta salva la possibilità di chiederne il duplicato, in caso di smarrimento o furto, allegando copia della relativa denuncia presso le competenti autorità, con emissione di un nuovo contrassegno con diversa numerazione e conseguente annullamento del primo.

A. CONTRASSEGNO INVALIDI

A norma degli articoli 7 e 188 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e dell'articolo 381 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di attuazione), e loro successive modificazioni, ai veicoli al servizio delle persone invalide è previsto il rilascio di un'apposita autorizzazione, detta "contrassegno invalidi".

Gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda in carta semplice all'Ufficio competente allegando la seguente documentazione:

1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
2. certificazione della Commissione Medica dell'A.S.L. competente attestante la sussistenza dei requisiti medico legali per il rilascio del contrassegno, ovvero, in caso di rinnovo, certificazione medica che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno determinato il rilascio del contrassegno;
3. contrassegno scaduto in caso di rinnovo;

Il rilascio del contrassegno è subordinato al pagamento dei diritti di segreteria previsti con apposito atto della Giunta comunale.

Il contrassegno dovrà essere utilizzato correttamente ed esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità, e non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato. L'accompagnatore del disabile non potrà fruire del contrassegno in assenza del titolare.

Il contrassegno viene sostituito gratuitamente dalla Amministrazione in caso di danneggiamento che ne alteri la leggibilità o le caratteristiche, e in caso di richiesta di duplicato per furto o smarrimento, previa produzione di copia della denuncia fatta presso le competenti autorità. In tali ipotesi si procederà all'emissione di un contrassegno con diversa numerazione e conseguente annullamento del primo.

In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale utilizzo del parcheggio disabili personalizzato al fine di programmarne la dismissione.

Il titolare è tenuto a dare tempestiva comunicazione agli uffici preposti del cambio di residenza specificando l'eventuale fruizione di un parcheggio personalizzato su strada pubblica per gli adempimenti di cui sopra.

PUNTO 2 - CONTRASSEGNI AUTORIZZATIVI A TITOLO GRATUITO

A. PERMESSI PER RAPPRESENTANTE LEGALE ENTI PUBBLICI O ISTITUZIONI PUBBLICHE.

E' ammesso il rilascio di un permesso, che consenta la sosta a titolo gratuito in tutte le zone a tariffazione, al rappresentante legale delle Pubbliche Amministrazioni o delle istituzioni pubbliche.

Il permesso, consiste in un contrassegno autorizzativo cartaceo da esporre in originale in maniera visibile sul parabrezza anteriore, che sarà rilasciato in unico esemplare e senza il nome del titolare per garantirne l'anonimato, con indicazione del solo numero di targa.

L'esposizione di fotocopie o qualsiasi uso improprio sarà sanzionato a norma di legge.

I permessi vengono rilasciati con validità annuale e scadenza ordinaria al 31 dicembre di ogni anno.

Durante il periodo di validità del contrassegno è fatto obbligo al titolare di comunicare in forma scritta all'Ufficio competente ogni modifica intervenuta nei dati dichiarati al momento del rilascio del titolo di sosta. La perdita dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio del permesso comporta la restituzione del contrassegno stesso.

E' altresì obbligo del titolare comunicare all'Ufficio i casi di smarrimento o sottrazione del contrassegno mediante produzione della denuncia di smarrimento o furto resa davanti alla competente autorità di polizia.

La domanda, nella quale si devono dichiarare i dati personali e i motivi che giustificano la richiesta, deve essere presentata in carta semplice, indirizzata alla Amministrazione Comunale presso il Corpo di Polizia Municipale, corredata di copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato.

E' ammesso, altresì, il rilascio di n. 10 permessi per il Sindaco, senza indicazione del numero di targa, per la loro assegnazione temporanea per esigenze di servizio di natura amministrativa o istituzionale.

B. PERMESSI STAMPA

Coloro che svolgono attività informativa a livello territoriale, con un'adeguata struttura organizzativa, possono usufruire di permessi stampa, per la sosta gratuita nelle aree a tariffazione, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività giornalistiche, secondo criteri di seguito indicati:

- 1. massimo n. 15 permessi nominativi per le redazioni che applicano il contratto di categoria Fnsi e di settore delle radiotelevisioni nelle varie articolazioni, da riconoscere secondo elenco del personale contrattualizzato come sopra;**
- 2. massimo n. 2 permessi senza indicazione di targa per le redazioni che non possiedono le caratteristiche professionali sopra indicate, da utilizzarsi a rotazione secondo le esigenze di servizio;**
- 3. n. 1 permesso nominativo recante il numero di targa, per i giornalisti free-lance, per i corrispondenti e simili, previa apposita istanza del singolo corredata da idonea attestazione**

dell'effettivo svolgimento dell'attività di collaborazione abituale rilasciata dal direttore responsabile della/e testata/e interessata/e;

4. **n. 1 permesso senza indicazione di targa** per gli uffici stampa di istituzioni o enti pubblici da utilizzarsi a rotazione secondo le esigenze di servizio.

Nelle ipotesi di cui ai punti 1,2 e 4, l'istanza deve esser presentata dal direttore responsabile o dal responsabile dell'ufficio Stampa.

C. SOSTA GRATUITA SENZA RILASCIO DI PERMESSI

Sono ammessi alla sosta gratuita, senza necessità di rilascio di alcun contrassegno, i veicoli identificabili tramite logotipo sulla carrozzeria di proprietà di tutti gli enti pubblici e delle aziende e società eroganti servizi di pubblica utilità quali AMIU - ASPAL - ATM - AMAG - ALEGAS - ENEL - TELECOM - Azienda Ospedaliera - ARPA - ASL - POSTE ITALIANE.

Sono assimilati al medesimo trattamento i veicoli degli organi di vigilanza privata, le ambulanze ed auto mediche.